



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

## **Supplemento 18 alle Direttive sui contributi dei lavoratori indipen- denti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN)**

Valide dal 1° gennaio 2026

318.102.03 i DIN S18

11.25

## Premessa al supplemento 18, valido dal 1° gennaio 2026

Nel presente supplemento vengono preciseate e completate le prescrizioni sui punti seguenti:

- importo per il calcolo per l'aggiunta dei contributi, quando il reddito netto dopo deduzione di un lavoratore indipendente prima del raggiungimento dell'età di riferimento è inferiore al contributo minimo previsto nella tavola scalare (N. 1170.1 e 1170.3);
- definizione di non esercitanti un'attività lucrativa nel caso delle persone che lavorano nei laboratori protetti e nei laboratori occupazionali oppure nell'ambito dei programmi di occupazione (N. 2025);
- obbligo delle casse di compensazione di informare specificamente determinate categorie di persone senza attività lucrativa in merito al loro obbligo di versare i contributi e d'informare (N. 2066);
- importo della sostanza determinante per il calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa soggette all'imposta secondo il dispendio ai sensi dell'art. 14 LIFD (N. 2084.1);
- considerazione del supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione e la 13<sup>a</sup> mensilità della rendita di vecchiaia AVS quali redditi conseguiti in forma di rendita (N. 2089);
- non considerazione dei redditi realizzati all'estero esclusi dall'obbligo contributivo secondo l'art. 6<sup>ter</sup> lett. a e b OAVS quali redditi conseguiti in forma di rendita (N. 2090);
- obbligo di chiedere una comunicazione fiscale per fissare definitivamente i contributi delle persone senza attività lucrativa (N. 2102.1);
- numero di domande di condono dei contributi che possono essere presentate e approvate (N. 3082.1).

Infine, vengono corretti alcuni piccoli errori e viene aggiornata la giurisprudenza del Tribunale federale ([Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto in materia di contributi AVS, selezione dell'UFAS fino al n. 83 compreso \[in tedesco e francese\]](#)).

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/26.

## Abbreviazioni

Circolare n. 22 della CSI	Circulaire n° 22 du 22 mars 2018 de la Conférence suisse des impôts relative aux règles concernant l'estimation des immeubles en vue des répartitions intercantonales des impôts (in tedesco e francese)
Sélection de l'OFAS	Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto in materia di contributi AVS, selezione dell'UFAS (in tedesco e francese)

- 1170 Le casse di compensazione aggiungono i contributi AVS/AI/IPG al reddito comunicato ([art. 9 cpv. 4 LAVS](#)) dopo deduzione dell'interesse del capitale proprio secondo i N. 1172 segg. nonché dell'eventuale franchigia per i beneficiari di rendita (cfr. N. 3006.3 seg. CER), convertendolo al 100 per cento secondo la formula seguente<sup>1</sup>:

$$\frac{\text{Reddito netto dopo deduzione} \times 100}{(100 - \text{tassi di contribuzione AVS/AI/IPG applicabili al reddito dopo deduzione})}$$

- 1170.1 Se prima del raggiungimento dell'età di riferimento il reddito netto dopo deduzione è inferiore all'importo minimo previsto nella tavola scalare, non si applica la formula di cui al N. 1170, ma si deve aggiungere il contributo minimo.
- 1170.2 Nell'anno in cui è raggiunta l'età di riferimento occorre effettuare due calcoli per l'aggiunta dei contributi. Per calcolare il tasso di contribuzione applicabile si vedano i N. 3013.4 seg. CER.

1170.3 *Esempi:*

- 1/26 Per l'assicurata A le autorità fiscali comunicano un reddito che, dopo deduzione dell'interesse del capitale proprio e dell'eventuale franchigia per i beneficiari di rendita da parte della cassa di compensazione, ammonta a 150 000 franchi. La cassa di compensazione lo converte al 100 per cento nel modo seguente:

$$\underline{150\ 000 \times 100 = 166\ 666.70}$$

$$(100 - 10)$$

Il reddito conseguito dall'assicurato B, dedotti l'interesse del capitale proprio e l'eventuale franchigia per i beneficiari di rendita, ammonta a 35 000 franchi; conversione al 100 per cento:

$$\frac{35\ 000 \times 100}{(100 - 6,235)} = 37\ 327.35$$

Il reddito conseguito dall'assicurato C (25 anni), dedotto l'interesse del capitale proprio, ammonta a 8500 franchi; conversione al 100 per cento:

$$8500 + 530 = 9030$$

Il reddito conseguito dall'assicurato D (70 anni), dedotti l'interesse del capitale proprio e l'eventuale franchigia per i beneficiari di rendita, ammonta a 8500 franchi; conversione al 100 per cento:

$$\frac{8500 \times 100}{(100 - 5,371)} = 8982,45$$

- 1170.4 Le casse di compensazione devono partire dal presupposto che le autorità fiscali hanno comunicato il reddito netto, ossia l'importo dopo deduzione dei contributi. Se le deduzioni fiscali dovessero essere superiori o inferiori a quelle ammesse, le casse di compensazione procederanno a un nuovo computo<sup>2</sup>.
- 1170.5 Si deve derogare a questa regola solo se le autorità fiscali confermano chiaramente, espressamente e senza riserve che non è stata o non sarà effettuata alcuna deduzione. In tal caso non va effettuato *nessun* computo in percentuale<sup>3</sup>.
- 1178 Il contributo figura nelle «Tabelle dei contributi Indipendenti e persone senza attività lucrativa» pubblicate su Internet all'indirizzo <https://sozialversicherungen.admin.ch> (AVS > Basi AVS > Direttive contributi).
- 2025 Le persone che lavorano nei laboratori protetti e nei laboratori occupazionali oppure nell'ambito dei programmi di oc-

---

<sup>2</sup>	13	dicembre	2013	<a href="#">Sélection de l'OFAS – n. 43</a>	DTF	139	V	537
<sup>3</sup>	13	dicembre	2013	<a href="#">Sélection de l'OFAS – n. 43</a>	DTF	139	V	537

cupazione sono considerate non esercitanti un'attività lucrativa a condizione che ricevano meno di 20 franchi al giorno. Devono essere trattate allo stesso modo le persone la cui retribuzione supera sì tale importo, ma, a causa della dimostrata capacità solo occasionale di lavoro, non raggiunge un importo di 5000 franchi all'anno (iscrizione nel CI corrispondente al contributo minimo).

Si determina l'importo giornaliero dividendo per il numero di ore annue (2000) l'iscrizione nel CI corrispondente al contributo minimo arrotondato ai 100 franchi superiori. Il risultato è moltiplicato per il numero di ore giornaliere (8)<sup>4</sup>. Questa regola non vale per le persone che partecipano a un provvedimento d'integrazione professionale che dà diritto a un'indennità giornaliera dell'AI.

- 2066 1/26 Nei promemoria, nelle pubblicazioni ufficiali e per quanto riguarda le loro decisioni relative ai contributi, le casse di compensazione devono porre l'accento sull'obbligo di versare i contributi e d'informare cui sono sottoposte le persone senza attività lucrativa. Si tratta segnatamente dei coniugi e dei partner registrati, delle persone che percepiscono indennità giornaliera in caso di malattia o d'infortunio per un periodo superiore a tre mesi per anno civile, delle persone che cessano di esercitare un'attività lucrativa (per prepensionamento o altri motivi) e degli studenti di oltre 25 anni.
- 2083 Le prestazioni periodiche versate dall'assicurato a terzi devono essere moltiplicate per 20 e questo risultato va dedotto dalla sostanza lorda<sup>5</sup>.
- 2084 Le prestazioni periodiche che l'assicurato, sulla base della propria sostanza, deve versare all'ex coniuge o all'ex partner registrato non possono essere dedotte dalla sostanza lorda<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> 26 maggio 1987 RCC 1987 pag. 449 –

<sup>5</sup> 26 aprile 1954 RCC 1954 pag. 254 –

11 ottobre 1985 RCC 1986 pag. 350 –

<sup>6</sup> 10 marzo 1960 RCC 1960 pag. 286 DTFA 1960 pag. 38

- 2084.1 1/26 Non è considerata quale sostanza determinante la sostanza già considerata dalle autorità fiscali per il calcolo del dispendio del contribuente secondo [l'art. 14 LIFD](#)<sup>7</sup>. La cassa di compensazione calcola i contributi esclusivamente sulla base del reddito conseguito in forma di rendita (v. N. 2089).
- 2089 1/26 Sono considerati reddito conseguito in forma di rendita in particolare:
- le rendite di vecchiaia e vedovili dell'AVS, compresi il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione e la 13<sup>a</sup> mensilità della rendita di vecchiaia;
  - l'anticipo AVS concesso da un istituto di previdenza<sup>8</sup>;
  - rendite e pensioni d'ogni genere se non erano soggette all'AVS ai sensi dell'[art. 7 lett. q OAVS](#), comprese quelle erogate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero<sup>9</sup>;
  - le prestazioni periodiche che i datori di lavoro versano a ex salariati e che non erano soggette all'AVS ai sensi dell'[art. 7 lett. q OAVS](#);
  - le prestazioni periodiche versate dai datori di lavoro ai superstiti di ex salariati<sup>10</sup>;
  - le prestazioni per la formazione e il perfezionamento ai sensi dell'[art. 6 cpv. 2 lett. q OAVS](#) (v. le DSD);
  - le indennità giornaliere in caso di malattia o d'infortunio concesse da casse dell'assicurazione malattie, da assicuratori contro gli infortuni e da altri istituti d'assicurazione privati o pubblici<sup>11</sup>, indipendentemente dal fatto

7	7	maggio	2001	VSI	2001	pag. 189	–				
7	30	dicembre	2005	<a href="#">H 20/03</a>	(consid. 5)		–				
8	12	giugno	2020	<a href="#">Sélection de l'OFAS – n. 73</a>			DTF	146	V	224	
9	13	agosto	1987	RCC	1988	pag. 184	–				
	17	ottobre	1949	RCC	1949	pag. 473	DTFA	1949		pag. 175	
	12	ottobre	1984	RCC	1985	pag. 158	–				
	12	agosto	1987	RCC	1988	pag. 184	–				
	29	luglio	1991	RCC	1991	pag. 433	–				
	3	marzo	2004	VSI	2004	pag. 168	–				
	11	marzo	2015	<a href="#">Sélection de l'OFAS – n. 49</a>			DTF	141	V	186	
10	27	aprile	1951	RCC	1951	pag. 244	DTFA	1951		pag. 126	
	9	ottobre	1952	–			DTFA	1952		pag. 183	
11	18	settembre	1950	RCC	1950	pag. 458	–				
	29	ottobre	1979	RCC	1980	pag. 211	–				

che si tratti di un'assicurazione conclusa a titolo individuale o di un'assicurazione collettiva conclusa dal datore di lavoro;

- l'assistenza ai disoccupati secondo il diritto cantonale;
- i vitalizi il cui valore non è quantificabile. Gli interessi dei prestiti per il finanziamento di questi vitalizi non possono essere dedotti dal reddito conseguito in forma di rendita ([art. 516 segg. CO](#))<sup>12</sup>;
- le prestazioni che provengono da contratti di vitalizio ([art. 521 segg. CO](#)) e da contratti analoghi che si basano sul trasferimento di beni patrimoniali;
- il valore locativo dell'alloggio su cui il beneficiario possiede un diritto d'abitazione ([art. 776 segg. CC](#));
- il valore locativo di un alloggio messo gratuitamente a disposizione<sup>13</sup>;
- l'importo delle spese di sostentamento valutato dalle autorità fiscali per l'imposizione secondo il dispendio secondo l'[art. 14 LIFD](#) ([art. 29 cpv. 5 OAVS](#))<sup>14</sup>;
- i benefici patriziali in contanti e in natura;
- le prestazioni periodiche provenienti dalla vendita di brevetti, dalla cessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore, purché non si tratti di un reddito da attività lucrativa<sup>15</sup> (cfr. le DSD);
- le prestazioni fornite regolarmente da un terzo (p. es. da un amico)<sup>16</sup>;
- le rendite per i figli dell'AVS cui ha diritto il beneficiario di una rendita di vecchiaia ([art. 22<sup>ter</sup> LAVS](#)) versate con la rendita di vecchiaia alla persona soggetta a contribuzione;
- le rendite per i figli per le quali questi ultimi non hanno un diritto proprio (ad esempio le rendite per i figli complementari alla rendita di vecchiaia LPP secondo l'[art. 17](#)

<sup>12</sup>	2	febbraio	2006	H 160/05	–		
<sup>13</sup>	20	giugno	1964	RCC 1965 pag. 93	–		
<sup>14</sup>	28	maggio	2015	<a href="#">Sélection de l'OFAS – n. 51</a>	DTF 141	V 377	
<sup>15</sup>	18	aprile	1951	RCC 1951 pag. 236	–		
<sup>16</sup>	5	luglio	1974	RCC 1975 pag. 29	–		

LPP o alla rendita d'invalidità LPP secondo l'[art. 25 LPP](#)<sup>17</sup>;

- gli assegni per figli e di formazione cui ha diritto la persona senza attività lucrativa;
- le prestazioni versate a un assicurato in seguito a un divorzio o allo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata. Non ne fanno parte le prestazioni di mantenimento versate ai figli<sup>18</sup>;
- il reddito da attività lucrativa del coniuge o del partner registrato con cui quest'ultimo/a non è soggetto/a all'obbligo contributivo nell'assicurazione svizzera<sup>19</sup>.

- 2090 Non sono considerati reddito determinante conseguito in  
1/26 forma di rendita:
- le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia ([art. 328 segg. CC](#))<sup>20</sup>, purché non rientrino nel caso citato al N. 2089;
  - le prestazioni complementari versate ai sensi della LPC;
  - le prestazioni transitorie versate ai sensi della LPTD;
  - le prestazioni assistenziali regolari dell'aiuto sociale;
  - tutte le prestazioni di rendita dell'AI federale ([art. 28 cpv. 1 OAVS](#));
  - le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAVS, della LPP e della LAINF)<sup>21</sup>;
  - il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione<sup>22</sup>;

<sup>17</sup> 24	luglio	1990	RCC	1990	pag. 454	–			
<sup>18</sup> 15	ottobre	1957	RCC	1958	pag. 66	DTFA	1957	pag. 256	
27	giugno	1959	RCC	1959	pag. 398	DTFA	1959	pag. 124	
<sup>19</sup> 3	marzo	1994	VSI	1994	pag. 174	DTF	120	V 163	
28	luglio	1999	VSI	1999	pag. 204	DTF	125	V 230	
<sup>20</sup> 28	luglio	2014	9C_117/2014 (consid. 3.3)			–			
<sup>21</sup> 24	luglio	1990	RCC	1990	pag. 454	–			
<sup>22</sup> 11	aprile	1953	RCC	1953	pag. 214	–			
6	giugno	1975	RCC	1976	pag. 153	DTF	101	V 177	
28	marzo	1979	RCC	1979	pag. 551	–			
3	marzo	1994	VSI	1994	pag. 207	–			

- le prestazioni periodiche o uniche versate al termine del rapporto di lavoro dal datore di lavoro o da un fondo padronale di previdenza e sul cui valore – eventualmente capitalizzato – sono già stati prelevati contributi ai sensi dell'[art. 7 lett. q OAVS](#)<sup>23</sup>;
- le prestazioni periodiche o uniche non regolamentari di un istituto di previdenza finanziate dal datore di lavoro tramite un versamento unico o versamenti periodici, a favore di una persona al termine del rapporto di lavoro e sul cui valore – eventualmente capitalizzato – sono già stati prelevati contributi conformemente all'[art. 7 lett. q OAVS](#)<sup>24</sup>;
- gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
- i redditi realizzati all'estero esclusi dall'obbligo contributivo secondo l'[art. 6<sup>ter</sup> lett. a e b OAVS](#)<sup>25</sup>.

2102.1 In generale, la cassa di compensazione deve chiedere una 1/26 comunicazione fiscale per fissare definitivamente i contributi di tutti gli assicurati soggetti all'obbligo contributivo. Può però rinunciarvi per gli assicurati di cui deve fissare l'importo minimo dei contributi, quando le informazioni in suo possesso le consentono già di fissare definitivamente i contributi sulla base di un grado di prova corrispondente alla probabilità preponderante. Vi può rinunciare anche se, eccezionalmente, circostanze particolari glielo permettono.

2104 Per i beni immobili situati in Svizzera è determinante il valore 1/26 di ripartizione intercantonale. Se del caso, le autorità fiscali applicano al valore fiscale cantonale il relativo valore di ripartizione (cfr. Circolare n. 22 della CSI). Ciò vale anche per gli immobili situati nel Cantone di domicilio dell'assicurato. Per gli immobili situati all'estero è determinante il valore venale<sup>26</sup>. Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione.

---

<sup>23</sup>	<sup>8</sup>	settembre	2005	H 242/04	–			
<sup>24</sup>	<sup>12</sup>	febbraio	2016	9C_573/2015	–			
<sup>25</sup>	<sup>15</sup>	giugno	2020	<a href="#">Sélection de l'OFAS – n. 73</a>	DTF	146	V	224
<sup>26</sup>	<sup>25</sup>	juin	2020	9C_665/2019	–			

(consid. 7.2.2 et 7.3.1)

2173.2 *Esempi*

1/25

A.

Data	Evento	Riscossione dei contributi
01.02.2017	Domanda di asilo e presumibile entrata in Svizzera	Sospesa
15.05.2019	Rifiuto della domanda di asilo e ammissione provvisoria (senza qualità di rifugiato; permesso F)	Sospesa
15.11.2024	– Raggiungimento dell'età di riferimento – anticipazione della rendita a 62 anni (diritto a una rendita)	Con effetto retroattivo dall'01.01.2019

B.

Data	Evento	Riscossione dei contributi
10.02.2017	Entrata in Svizzera e domanda di asilo	Sospesa
15.07.2017	Rifiuto della domanda di asilo e ammissione provvisoria (senza riconoscimento della qualità di rifugiato; permesso F)	Sospesa
01.12.2019	Avvio di un'attività lucrativa	Dall'01.12.2019
31.10.2020	Cessazione dell'attività lucrativa e iscrizione quale persona senza attività lucrativa	Contributi quale persona senza attività lucrativa dall'01.11.2020
15.08.2021	Rilascio di un permesso di dimora in seguito a matrimonio (permesso B)	Contributi quale persona senza attività lucrativa con effetto retroattivo dall'01.03.2017 al 30.11.2019

C.

Data	Evento	Riscossione dei contributi
26.03.2018	Entrata in Svizzera	Sospesa
10.04.2018	Domanda di asilo	
15.05.2019	Riconoscimento quale rifugiato Rifiuto della domanda di asilo per uno dei motivi di esclusione dell'asilo*	Con effetto retroattivo dall'01.04.2018

	Ammissione provvisoria quale rifiutato (permesso F)	
--	---	--

\* Cfr. [art. 53](#) e [54 LAsi](#)

1/26 **3.3.2 Numero di condoni**

3082.1 Per un periodo di condono superiore a due anni possono 1/26 essere presentate e approvate più richieste di condono.

1/26 **3.3.3 Decisione di condono**

#### **4<sup>a</sup> parte: Allegati**

- 1/11      **1. Direttive per le autorità fiscali sulla procedura di comunicazione elettronica del reddito alle casse di compensazione AVS**
- 4009      La sostanza delle persone senza attività lucrativa va determinata in base alla tassazione cantonale passata in giudicato, tenendo conto dei valori di ripartizione intercantonalni per i beni immobili, compresi quelli situati nel Cantone di domicilio dell'assicurato ([art. 29 cpv. 3 OAVS](#)). Per gli immobili all'estero va considerato il valore venale.
- 1/26

**2. Elenco degli istituti che effettuano il conteggio con la cassa di compensazione cantonale per tutti i loro ospiti**

(v. N. 2054)

1/26

Appenzello Esterno	Kantonale Strafanstalt Gmünden, Niederteufen
Argovia	Justizvollzugsanstalt Lenzburg, Lenzburg
Basilea-Campagna	Massnahmenzentrum für junge Erwachsene Arxhof, Niederdorf Erlenhof, Reinach Arbeiterkolonie Dietisberg, Läufelfingen
Berna	Etablissements de Hindelbank, Hindelbank Etablissements de Saint-Jean, Le Landeron Etablissement de Thorberg, Krauchthal Etablissements de Witzwil, Champion Prison régionale de Berthoud, Berthoud
Friburgo	Etablissements de Bellechasse, Sugiez
Grigioni	Justizvollzugsanstalt Realta, Cazis Justizvollzugsanstalt Cazis Tinez, Cazis
Lucerna	Strafanstalt Wauwilermoos, Egolzwil Haft- und Untersuchungsgefängnis Grosshof, Kriens
Neuchâtel	Etablissement d'exécution des peines de Bellevue, Gorgier Etablissement de détention la promenade, La Chaux-de-Fonds
San Gallo	Strafanstalt Sixerriet, Salez Massnahmenzentrum Bitzi, Mosnang
Soletta	Justizvollzugsanstalt Solothurn, Deitingen
Vallese	Pénitencier cantonal, Sion Pénitencier de Crételongue, Granges Maison d'éducation de Pramont, Granges

Vaud	Etablissements de la plaine de l'Orbe, Orbe Fondation Vaudoise de Probation, Losanna Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes « Aux Léchaires », Palézieux Etablissement de la Tuilière, Lonay
Zugo	Kantonale Strafanstalt, Zugo Interkantonale Strafanstalt Bostadel, Menzingen
Zurigo	Justizvollzugsanstalt Pöschwies, Regensdorf

**3. Autorità cantonali competenti per l'esame delle richieste di condono dei contributi**  
(art. 32 OAVS)

1/26

Appenzello Esterno	Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde
Appenzello Interno	Sozialamt
Argovia	Gemeinderat des Wohnsitzes des Gesuchstellers
Basilea Campagna	Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde
Basilea Città	Ausgleichskasse Basel-Stadt
Berna	Gemeinderat des Wohnsitzes des Versicherten / Conseil municipal du domicile de l'assuré
Friburgo	Gemeinderat / Conseil communal
Ginevra	Caisse cantonale genevoise de compensation AVS
Giura	Conseil communal du domicile de l'assuré
Glarona	Ausgleichskasse des Kantons Glarus
Grigioni	Vorstand der Wohnsitzgemeinde
Lucerna	Gemeinderat des zivilrechtlichen Wohnsitzes
Neuchâtel	Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
Nidvaldo	Amt für Asyl
Obvaldo	Einwohnergemeinderat
San Gallo	Politische Gemeinde
Sciaffusa	Kantonale Ausgleichskasse
Soletta	Ausgleichskasse des Kantons Solothurn
Svitto	Fürsorgebehörde der Wohnsitzgemeinde
Ticino	Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

Turgovia	Ausgleichskasse des Kantons Thurgau
Uri	Urner Sozialdienste
Vallese	Gemeinderat der Wohnortsgemeinde des Versicherten / Conseil communal du domicile de l'assuré
Vaud	Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
Zugo	Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde
Zurigo	Città di Zurigo: Dienstabteilung Support Sozialdepartement Città di Winterthur: Soziale Dienste Winterthur Altri lavoratori indipendenti: cassa di compensazione competente Altre persone senza attività lucrativa: Ausgleichskasse Zürich